

REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO
(Formalità a cura dell'Ufficiale Rogante)

TRA

- il “**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**”, con sede in Roma, Via della Pisana n. 1301, c.f.: 80143490581 (indicato di seguito anche come “Amministrazione”);

E

- **XXXXXXXX** “Dati dell'aggiudicatario” (indicato di seguito anche come: “Appaltatore”) ed entrambi indicati nel prosieguo del presente atto anche semplicemente “parti”,

PREMESSO

“Premesse in punto di fatto”

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Ai fini dell'esecuzione, l'Appaltatore dichiara di ben conoscere i locali e gli ambienti oggetto dell'appalto, di essere a conoscenza della loro estensione e caratteristiche, di essere stato edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi e delle condizioni e delle circostanze suscettibili di influire sull'esecuzione.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto. Esecuzione delle prestazioni

L'Amministrazione, come sopra domiciliata e rappresentata, affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato e domiciliato, che con la sottoscrizione del presente contratto accetta senza riserva alcuna, il SERVIZIO DI PRESIDIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, FACCHINAGGIO, GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA NELLA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE IN ROMA, VIA DELLA PISANA, 1301, E NEGLI ALTRI UFFICI, IN ROMA.

Il servizio, per l'intera durata di mesi trentasei, deve essere svolto per tutti i servizi senza soluzione di continuità, salva la facoltà dell'Amministrazione di comunicare sospensioni temporanee anche di singoli servizi per motivi di pubblico interesse, per proprie esigenze, ovvero, a titolo di esempio, per fronteggiare la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria di locali e di impianti.

Le parti si danno atto che, poiché le prestazioni di cui si compone integrano una “filiera”, le stesse devono essere svolte in modo integrato, anche al fine di preservare la rapidità e il risultato del lavoro, nonché dell'efficacia delle successive verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione. Pertanto, le stesse non possono essere scisse, se non su richiesta scritta e motivata dell'Amministrazione, la quale dovrà stabilire le modalità per il riassorbimento o recupero delle prestazioni non svolte o differite.

ARTICOLO 3

Norme regolatrici

Le parti si obbligano reciprocamente ad eseguire l'appalto nell'osservanza dei seguenti patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente contratto;
- b) dalla documentazione di gara, in particolare dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico e speciale di appalto (di seguito anche: “Capitolato”), inclusi gli allegati e dall'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, con i suoi eventuali allegati;
- c) dalle disposizioni in materia di contratti pubblici, nonché altre disposizioni di settore, ivi inclusa la disciplina dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il settore coerente;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge in materia di contratti di diritto privato, per quanto non disciplinato e derogato nel presente atto;
- e) dalle disposizioni in materia di lavoro, ivi inclusi sicurezza e di igiene.

I documenti di cui alla lettera b) costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, ancorché materialmente non allegati.

Nell'eventuale ipotesi di discordanza tra il presente contratto e le disposizioni del Disciplinare e del Capitolato, queste ultime prevarranno.

ARTICOLO 4

Notifiche e comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione afferente all'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale. Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza per cui è necessario attribuire data certa, possono anche essere effettuate via PEC o equipollente, ai seguenti recapiti:

per l'Amministrazione:

per l'Appaltatore:

Per ogni aspetto inerente l'esecuzione del contratto, le parti nominano un referente. Per l'Amministrazione il referente è di norma il DEC. Per l'appaltatore è il Gestore del contratto, nella persona di _____ (indicare dati anagrafici, ruolo, inquadramento).

Premesso ciò, eventuali comunicazioni o notificazioni effettuate da soggetti non referenti, ovvero effettuate con strumenti difformi non obbligano i contraenti, finché non vengano recepite o ratificate con identiche modalità dai medesimi soggetti.

In ogni caso, il titolare o il rappresentante legale o il soggetto che sottoscrive il presente contratto per conto dell'Amministrazione, ovvero il competente Organo, possono compiere tutti gli atti di competenza rispettiva del Gestore o del referente, indipendentemente dalla loro assenza o impedimento.

ARTICOLO 5

Durata dell'appalto. Proroga del servizio.

La durata dell'appalto è tassativamente fissata in 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, se diverso, dal "verbale di avvio del servizio" e scadrà alla data del _____ per il semplice spirare del termine, senza necessità di disdetta e con esclusione del rinnovo o della proroga tacita.

Resta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche: "codice", nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o migliori condizioni contrattuali, nelle more della conclusione dell'ordinaria procedura di individuazione di un nuovo contraente, avviata antecedentemente alla scadenza del servizio in corso e comunque per una durata massima di mesi sei.

ARTICOLO 6

Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo che obbliga l'Amministrazione a compensare tutte le prestazioni dell'Appaltatore di cui al presente contratto, purché correttamente, tempestivamente e integralmente eseguite in base a quanto di seguito previsto nei documenti richiamati al precedente articolo 3 e agli ordinativi acquisiti nelle prescritte forme dell'Amministrazione, è pari ad € _____, (euro: _____), al netto del ribasso del __%, rapportato all'intera durata di cui all'articolo 5.

Nel corrispettivo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui agli elaborati progettuali posti a base d'appalto per l'esecuzione del servizio nonché gli oneri riportati nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara

L'Appaltatore assume, pertanto, a suo carico l'onere connesso alla remuneratività dei corrispettivi pattuiti. Sono totalmente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, attività e doveri necessari all'esecuzione a regola d'arte del servizio affidato.

Dal corrispettivo sono dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e alle penali applicate.

ARTICOLO 7

Modifiche nei limiti del "quinto" Revisione prezzi

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni dedotte in contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice.

Il corrispettivo di cui al presente articolo è aggiornato, su richiesta del contraente, a partire dal secondo anno di contratto, sulla base della rilevazione dell'incremento del costo della vita, rilevato dagli indici ISTAT – FOI (al netto dei costi dell'energia), periodicamente pubblicato.

ARTICOLO 8

Pagamento del corrispettivo. Obblighi di tracciabilità. Anticipazione

Il corrispettivo di cui all'articolo 6, suddiviso per 36 (trentasei) canoni, è corrisposto in rate mensili posticipate dell'importo di € _____/___ (euro: _____/___) ciascuna, con le modalità in appresso.

Il corrispettivo mensile è liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica, intestata all'Amministrazione, su conforme verifica di regolarità fiscale e contributiva (D.U.R.C.), corredata da una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle competenze al personale nominativamente indicato in relazione al contratto stipulato con l'Ente Appaltante. Le fatture periodiche, devono riportare il CIG e il codice IPA in epigrafe. In tale caso, sono liquidate entro trenta giorni dalla data del ricevimento.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile all'Amministrazione entro i termini di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi del d.lgs n. 231/2001: detta misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

Per le finalità del presente articolo, l'Appaltatore assume gli obblighi stabiliti dall'articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla c.d. "tracciabilità dei flussi finanziari" ed a tal fine comunica che il/i rapporto/i di conto corrente postale o bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti dell'Amministrazione è/sono il/i seguente/i:

IBAN: IT _____.

Informa che il/i soggetto/i incaricato/i delle movimentazioni dei suddetti importi è/sono il _____, _____, nat_ a _____, il _____, c.f.: residente/i n _____, via/piazza _____, c.f.: _____ e si impegna a comunicare entro il termine perentorio di giorni sette ogni eventuale variazione.

La semplice conoscenza dell'inadempimento di detta clausola comporta, ai sensi del comma 9-bis, legge n. 136/2010, la risoluzione del contratto con le stesse e la comunicazione del fatto alla competente Prefettura – UTG.

Sull'importo netto progressivo è operata una ritenuta, debitamente evidenziata in fattura, dello 0,50%, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis del Codice; l'Amministrazione si obbliga a svincolare le ritenute in sede di liquidazione finale, dopo la diramazione della verifica di conformità o regolare esecuzione delle prestazioni svolte, previo rilascio del D.U.R.C. aggiornato a quella data.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice, su richiesta dell'Appaltatore, è dovuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale annuo e comunque nei limiti di cui all'articolo 107 del d.l. 34/2020.

ARTICOLO 9

Obblighi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore assume l'obbligazione di risultato di assicurare un servizio effettuato a regola d'arte. E' responsabile a tutti gli effetti dell'esatto e tempestivo adempimento delle condizioni contrattuali e della integrale e regolare esecuzione del servizio in conformità a quanto dichiarato nel Capitolato, nella proposta tecnica e negli allegati, negli ordinativi e nelle istruzioni diramate dall'Amministrazione.

In caso di assenza di personale verrà decurtata la somma corrispondente alle ore non lavorate, ferma restando la possibilità di compensare per il tramite del restante personale a disposizione nella specifica circostanza ovvero per il tramite della consistenza dell'eventuale squadra di emergenza dichiarata in offerta tecnica.

L'Appaltatore risponde dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti utilizzati nell'esecuzione del servizio, ai sensi degli artt. 2049 e seguenti del c.c..

Ha l'obbligo, ove richiesto dalla normativa vigente, di acquisire o aggiornare tutte le autorizzazioni ed abilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, assumendosi ogni conseguente onere in caso di mancata acquisizione o perdita successiva e rispondendo, in mancanza, per inadempimento.

Inoltre, assume ogni responsabilità per l'uso di macchinari, prodotti attrezzature e dispositivi individuali di protezione o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura difformi dal Capitolato

e dall'offerta tecnica ovvero che violino brevetti, invenzioni, modelli industriali e marchi, nonché diritti d'autore.

Si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio in relazione a quanto previsto dal contratto, nonché dalle spese e danni a cui la stessa dovesse essere condannata con eventuale provvedimento giudiziale anche provvisoriamente esecutivo.

ARTICOLO 10

Rispetto della normativa antimafia

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti "antimafia": la legge 13 settembre 1982, n. 646, la legge 23 dicembre 1982, n. 936, d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 il d.lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, nonché tutte le eventuali successive disposizioni in materia.

L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà anch'essa la risoluzione di diritto del presente contratto.

ARTICOLO 11

Obblighi a carico dell'Amministrazione

In ottemperanza agli obblighi di comportarsi secondo correttezza e buona fede, l'Amministrazione consente all'Appaltatore di svolgere correttamente tutti i servizi alle condizioni esplicitate, affinché gli stessi possano essere eseguiti con tempestività e integrità, rimuovendo eventuali condizioni ostative che rendano non immediata l'esecuzione stessa, nonché collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza ed a comunicare, con congruo anticipo, le informazioni che possano avere riflessi sull'attività del medesimo.

Si obbliga, a mero titolo di esempio, a comunicare tempestivamente eventuali cause o condizioni cui la stessa ha dato volontariamente corso che possano essere di impedimento o di ostacolo per l'effettuazione dei servizi e si impegna a compiere atti e comportamenti conseguenti, ai fini di consentire all'Appaltatore di riavviare le attività, una volta cessata la causa dell'impedimento, se del caso recuperando le prestazioni non svolte per tali cause.

In caso diverso, quest'ultimo è legittimato ad invitare per iscritto l'Amministrazione a porre in essere ogni atto o comportamento idoneo e, in caso di ulteriore e documentata inerzia o ostacolo che determini difficoltà nell'esecuzione dei servizi, può anche recedere senza preavviso e senza incorrere nelle sanzioni di cui al presente contratto.

L'Amministrazione si obbliga a mettere a disposizione dell'Appaltatore un apposito locale all'interno della sede di via della Pisana, 1301, con annessi servizi igienici, da adibire a uso spogliatoio e altro locale, da adibire a deposito dei materiali e delle attrezzature.

Dei suddetti locali l'Appaltatore ne acquisisce anche la custodia, tramite consegna delle chiavi o di scheda per serratura elettronica, di cui il Gestore o il responsabile locale rilascia ricevuta, fermo restando che altra chiave o scheda potrà essere consegnata alla ditta incaricata della vigilanza nella sede stessa, per motivi di sicurezza. All'infuori dei detti soggetti, nessun altro sarà in possesso del dispositivo di accesso.

Anche all'interno dei predetti locali, l'Amministrazione potrà effettuare verifiche e controlli, disponendo indicazioni per un corretto utilizzo degli stessi, nel rispetto della destinazione impressa agli stessi.

ARTICOLO 12

Personale dipendente dell'appaltatore addetto al servizio. Clausola sociale

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e tecnicamente qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge, regolamentari e di contrattazione collettiva

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazione sociale ed assume a proprio carico gli oneri ed i rischi relativi. L'Appaltatore è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti

da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'inadempienza ai detti obblighi consente all'Amministrazione di esercitare la risoluzione del contratto di appalto, con incameramento della garanzia definitiva e l'applicazione di ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno.

ARTICOLO 13

Garanzia definitiva

L'Amministrazione dà atto che l'Appaltatore ha preventivamente depositato una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, rilasciata dalla compagnia di assicurazione _____, agenzia /subagenzia _____ di _____ numero _____ e scadenza al triennio del contratto, impegnandosi a rinnovarla o a pagare il premio periodico qualora il presente contratto sia vigente, fino alla data ultima anche della proroga.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del contratto, secondo le modalità stabilite dall'articolo 103, comma 5 del Codice.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dedicati al presente appalto.

L'Amministrazione richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione può essere effettuata anche a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

In caso di omessa volontaria ricostituzione, il presente contratto può anche essere automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., riservandosi l'Amministrazione di agire a tutela dei danni, diretti o indiretti.

ARTICOLO 14

Responsabilità civile e Polizza assicurativa

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dello stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguiti da parte di terzi.

A fronte di ciò, l'Appaltatore ha preventivamente depositato polizza RCO/RCT (inclusi prestatori di lavoro e polizza incendi) in corso con massimale di € _____ / _____ (euro: _____ / _____) in essere con la compagnia di assicurazioni _____, agenzia/subagenzia _____ numero _____ e avente scadenza _____ con assunzione dell'impegno a rinnovarla, ovvero a pagare il relativo premio alla scadenza, qualora avvenga in corso di esecuzione del presente contratto.

La polizza è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti.

L'Appaltatore in ogni caso risponde direttamente per le mancate coperture, ovvero per l'applicazione di scoperti o franchigie.

In mancanza di copertura assicurativa per il presente appalto, il contratto è automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente incameramento della garanzia definitiva, riservandosi l'Amministrazione di agire a tutela dei maggiori danni, diretti o indiretti.

ARTICOLO 15

Cessione del contratto. Cessione dei crediti

E' vietato il sub-appalto del presente contratto, anche temporaneo, fatto salvo quanto stabilito in merito alle prestazioni meramente strumentali.

L'inosservanza delle condizioni sopra indicate determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché l'incameramento della garanzia definitiva, oltre al risarcimento dei maggiori danni.

La cessione del contratto, anche parziale o temporanea, è parimenti vietata, a pena di nullità della stessa e risoluzione per inadempimento del contratto stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice.

La cessione dei crediti è consentita sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione, di natura del tutto discrezionale, da emanare ai sensi del successivo comma 13.

ARTICOLO 16

Cessione e affitto di azienda

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto d'azienda sono consentite con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ARTICOLO 17

Subappalto e cottimo. Subcontratti che non sono subappalti

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare o cedere in cottimo parte o quota dei servizi, già indicati in offerta, deve chiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del Codice e garantire il rispetto delle condizioni previste dal contratto.

Possono pertanto essere autorizzati subappalti o cottimi solo se tale facoltà è ammessa dalla documentazione di gara e per servizi che l'Appaltatore abbia espressamente indicato nell'offerta da subappaltare (*indicare*).

L'autorizzazione dell'affidamento in subappalto o in cottimo può essere concessa solo ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

L'Amministrazione paga il corrispettivo direttamente all'Appaltatore.

In tale ipotesi, è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'Appaltatore è tenuto a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi:

- il contratto di subappalto in copia autentica informatica, con allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c., con il titolare del subappalto o del cottimo;
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Ai fini del pagamento, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di inserire nel contratto di subappalto o cottimo, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

L'Appaltatore comunica all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o della fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' obbligo dell'Appaltatore garantire che nella esecuzione del servizio vengono adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per tutelare l'incolumità degli operai, delle persone addette al

servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, alle opere e all'ambiente, restando comunque esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità.

E' fatto obbligo dell'Appaltatore di trasmettere, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e, ai fini del pagamento del canone, anche la copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

ARTICOLO 18

Pagamento diretto ai dipendenti

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi il RUP, su indicazione scritta del Direttore dell'Esecuzione, invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di mancato ottenimento del D.U.R.C. dell'Appaltatore per due volte consecutive, il RUP, su relazione scritta del DEC, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncia, con medesime modalità procedurali, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

In attuazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4.

L'Appaltatore si impegna a rispettare i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché le comunicazioni richieste dalla norma stessa.

L'Amministrazione rispetta in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997. In alternativa l'Appaltatore può inoltrare, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al citato comma 5 oppure autocertificazione del D.U.R.F..

Art. 19

Verifiche e controlli

L'Amministrazione, in qualunque momento e senza preavviso, dispone verifiche e controlli, prospettando all'appaltatore le necessità e le modalità di integrazione o di variazione dell'espletamento del servizio, se finalizzato alla migliore resa dello stesso, senza che questo importi maggiori oneri economici.

Procede d'ufficio all'acquisizione del D.U.R.C., di ogni aggiornamento periodico riguardante i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice, nonché richiede alle Autorità tutorie la documentazione a comprova del rispetto delle normative a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza nei cantieri sia al momento del pagamento sia in qualsiasi altra circostanza richiesta dalle vigenti norme.

Al termine del contratto, previa verifica della correttezza delle prestazioni svolte, l'Amministrazione rilascia senza ritardo il certificato di conformità o di regolare esecuzione delle stesse.

Eventuali riserve dell'Appaltatore potranno essere risolte tramite la procedura di accordo bonario, disciplinato dagli articoli 205 e 206 del codice.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono, in contraddittorio con l'Appaltatore, verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate nonché le proposte

e le indicazioni che si reputino necessarie al fine del corretto e/o tempestivo completamento del servizio.

ARTICOLO 20

Contestazione delle inadempienze. Applicazione delle penali

In caso di contestazioni dipendenti dalla violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, nonché nelle normative in materia, non necessariamente refluenti sull'andamento del servizio, purché imputabili all'Appaltatore, ovvero al verificarsi di abusi o negligenze nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione avvia il procedimento per la contestazione e l'applicazione delle penali di cui indicate nell'articolo 21 del Capitolato.

L'applicazione della terza penale nell'anno solare, indipendentemente dalla tipologia e dalla gravità, comporta automaticamente la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456, c.c..

L'Amministrazione inoltre dichiara risolto il presente contratto ove l'importo complessivo delle penali raggiunga un ammontare pari al 10% (dieci per cento) del suo ammontare netto contrattuale.

L'importo della penale è prelevato, a scelta dell'Amministrazione, dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 13 ovvero dall'ultimo corrispettivo in corso di liquidazione o pagamento.

ARTICOLO 21

Recesso dal contratto

E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto, per ragioni di interesse pubblico, ovvero anche per giusta causa, con preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, in base a quanto previsto nell'articolo 23 del Capitolato

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione; in detti casi si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore dell'Amministrazione.

Nelle ipotesi di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'articolo 1671 del c.c. e 109 del codice.

Nell'ipotesi di recesso ad nutum, spetterà all'Appaltatore il corrispettivo indicato nell'art. 109, commi 1 e 2 del Codice.

ARTICOLO 22

Clausola risolutive espressa

Oltre ai casi di risoluzione stabiliti nei precedenti articoli, l'Amministrazione si riserva la risoluzione dal contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nelle ipotesi dell'articolo 22 del Capitolato, esemplificativamente nei seguenti casi:

- perdurante frode e/o negligenza nell'esecuzione anche di una componente del servizio, protratta oltre un termine non inferiore a quindici giorni lavorativi;
- manifesta incapacità e/o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- reiterati inadempimenti;
- mancata ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione indicate nel Capitolato e nel presente contratto;
- sopravvenuta perdita anche di un requisito di ordine generale e/o di idoneità professionale
- scadenza e mancato rinnovo delle cauzioni e coperture assicurative;
- cessione e subappalto non autorizzate, anche parziali, del servizio;

L'Amministrazione dichiara risolto il contratto, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 108, comma 2 del Codice.

In tutti i suddetti casi di risoluzione riconducibili ad un inadempimento o a vicenda che riguarda l'appaltatore, è incamerata la garanzia definitiva in conto degli ulteriori danni.

ARTICOLO 23

Altre disposizioni in materia di Anticorruzione

Il presente contratto è automaticamente risolto qualora verso l'imprenditore o la compagine sociale o la dirigenza con funzioni afferenti all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio anche per uno solo dei delitti di cui agli artt. 317 – 320, 322, 322-bis, 346bis, 353 e 353-bis, c.p..

L'appaltatore con la sottoscrizione conferma:

- a) di essere edotto della circostanza che ai sensi dell'articolo 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001, non potrà assumere né avvalersi dell'attività professionale di dirigenti o titolari di funzioni dirigenziali che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto dell'Amministrazione e che siano cessati dal lavoro da meno di tre anni e di essere a conoscenza che i contratti conclusi in violazione del divieto sono nulli di pieno diritto;
- b) che non sussistono di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti dell'impresa o i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;
- c) di obbligarsi al rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici, di cui all'art. 54 del d.lgs. 165/2001.

ARTICOLO 24

Controversie.

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione delle clausole o dall'esecuzione, ovvero in dipendenza delle ipotesi di nullità, annullamento, risoluzione e rescissione del presente contratto, è competente il Foro di Roma.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 25

Spese contrattuali

Tutte le spese relative al Contratto per diritti, bolli e registrazione rimangono a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto, in quanto soggetto ad I.V.A., è registrato in misura fissa.

ARTICOLO 26

Riservatezza

Le parti sottoscrivono congiuntamente l'addendum, il quale è posto in allegato al contratto.

ARTICOLO 27

Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente Contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni del Codice, delle norme vigenti del d.P.R. n. 207/2010, degli articoli 1655 e seguenti del c.c, in quanto non derogati dalla normativa specifica del settore degli appalti dei servizi.

Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa. Ogni modifica od integrazione al presente contratto non è valida e vincolante se non risulta da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Al presente contratto è allegato il seguente documento:

- a) dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI
DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL
MARE DEL 6/6/2012

Il sottoscritto _____, C.F. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, via _____, C.A.P. _____, partita IVA n. _____,

DICHIARA

- che la realizzazione dei servizi di oggetto del presente appalto avverrà in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:
 - le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale Del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO, ossia, le convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182) e la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - la "dichiarazione universale dei diritti umani";
 - art. n. 32 della "convenzione sui diritti del fanciullo";
 - la legislazione nazionale, vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro ed alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
- che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182);

- i bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione;
- l'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi);
- i minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità;
- nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (*Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105*):

- è proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente;
- ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (*Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111*):

- nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98):

- i lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

_____, li _____

Il dichiarante: TIMBRO della SOCIETA
e FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE

Da allegare alla presente dichiarazione:

- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del soggetto firmatario;
- (*se del caso*): copia fotostatica della procura speciale/generale;